

COMUNE DI COSTA DE' NOBILI
(Provincia di Pavia)

**REGOLAMENTO
COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELL'
I.S.E.E.
(Indicatore della situazione
economica equivalente)**

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. ¹² del 10/05/2003

CAPO I
FINALITA' ED AMBITI DI APPLICAZIONE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le attività e gli interventi che il Comune di Costa de' Nobili esplica ai sensi dell'art. 6 della legge 328/2000, nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione nel rispetto del principio di pari dignità sociale.

Al fine dell'accesso ai servizi la verifica della situazione economica del richiedente viene effettuata secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, nonché dal D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 così come modificato dal D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

ART. 2 – AMBITI DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai fini dell'accesso alle prestazioni e ai servizi socio-assistenziali erogati dal Comune di Costa de' Nobili di seguito indicati, aventi la caratteristica di non essere destinati alla generalità dei soggetti o comunque di essere collegati nella misura o nel costo a determinare situazioni economiche.

SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

- 1) Interventi assistenziali di carattere economico
- 2) S.A.D. – Servizio Assistenza Domiciliare
- 3) Telesoccorso
- 4) Soggiorni climatici
- 5) Integrazione rette di ricovero presso Residenze Sanitarie Assistenziali e rette di frequenza di Centri diurni integrati
- 6) Integrazione rette asili nido
- 7) ADM/ADMH – Assistenza domiciliare Minori e Assistenza Domiciliare minori handicappati

CAPO II

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

Gli elementi necessari per l'applicazione dell'ISEE, configurati dalla normativa richiamata all'art. 1 comma 2, del presente regolamento e dalle successive modificazioni della stessa, costituiscono base di riferimento per la definizione di criteri relativi all'accesso a servizi e a prestazioni sociali agevolate.

Il Comune, per i servizi di ASSISTENZA DOMICILIARE, TELESOCCORSO, ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E MINORI HANDICAPPATI, FISSA IN €. 6.197,48 (£. 12.000.000) la soglia minima ISEE che dà il diritto alla gratuità della prestazione e in €. 12.911,42 (£. 25.000.000) il tetto massimo ISEE oltre il quale il cittadino paga la prestazione per intero.

Inoltre, per ogni ambito di applicazione dell'ISEE, definisce la percentuale di contribuzione posta a carico degli utenti o la percentuale di compartecipazione del Comune al costo dei servizi, con riferimento alle diverse fasce ISEE.

Per gli interventi assistenziali di carattere economico relativi al capo IV del presente regolamento, il Comune di Costa de' Nobili assume quale soglia massima d'intervento il valore ISEE di €. 6.713,94 (£. 12.000.000).

I contributi e le agevolazioni concesse dal Comune dovranno comunque essere compatibili con le disponibilità di bilancio ed avere assicurata la necessaria copertura finanziaria.

Il presente regolamento trova applicazione in tutti gli ambiti sociali, anche in quelli già disciplinati da specifiche regolamentazioni.

ART. 4 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare del richiedente stesso, composto (alla data di presentazione della richiesta) così come definito dall'art. 1-bis del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242.

L'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE – del richiedente si calcola, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza di cui al D.Lgs. 109/98 (PSE).

L'indicatore della situazione economica (ISE), così come definito al comma 3 del suddetto articolo, è dato dalla somma dell'Indicatore della Situazione Reddittuale e del 20% dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale.

$$\text{ISE} = (\text{ISR} + 20\% \text{ ISP})$$

ISEE = -----

PSE

ART. 5 – DEFINIZIONE E CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

L'indicatore della situazione reddituale è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) **REDDITO COMPLESSIVO**, quale risulta dall'ultima dichiarazione prodotta ai fini IRPEF ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini IRPEF risultante dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori, al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo, compresi i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi a cui si aggiungono, per i soli imprenditori agricoli, i proventi agrari da dichiarazione IRAP.
- b) **REDDITO FIGURATIVO DEL PATRIMONIO MOBILIARE** calcolato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro (pari al 5,57% per le dichiarazioni sostitutive presentate nel 2001) al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo da intendersi come specificato all'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. 221/99 e successive modificazioni. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il calore del canone annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di €. 5.164,57 (£. 10.000.000). Per l'applicazione della presente detrazione il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. A tal fine devono sussistere le condizioni di cui ai punti a) e b) del comma 4 art. 3 del D.P.C.M. 242/2001.

ART. 6 – DEFINIZIONE E CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare così come definito all'art. 1-bis del D.P.C.M. 242/2001, i seguenti valori patrimoniali:

- a) **PATRIMONIO IMMOBILIARE** costituito dal valore dei Fabbricati, Terreni Edificabili e Terreni Agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, così come definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente la data della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore catastale della casa di abitazione come sopra definito, nel limite di €. 51.645,69 (£. 100.000.000). Ai fini dell'applicazione della suddetta detrazione devono sussistere le condizioni di cui ai punti 1., 2., 3. dell'art. 4

comma 1 lettera a) del D.P.C.M. 242/2001. Se il valore della casa di abitazione è inferiore a 100 milioni, non va considerato nel patrimonio immobiliare.

Questa detrazione è alternativa a quella per i canoni di locazione di cui all'art. 54.
b) PATRIMONIO MOBILIARE costituito dal patrimonio posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente la data della dichiarazione sostitutiva unica, (come definito all'art. 3, commi 2,3,4, del D.P.C.M. 221/99). Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a €. 15.493,71 (£. 30.000.000). Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui alla lettera b) dell'art. 5 del presente regolamento.

I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del presente articolo rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Alla complessiva situazione patrimoniale si applica lo specifico coefficiente del 20%.

[PATRIMONIO IMMOBILIARE + (PATRIMONIO MOBILIARE – FRANCHIGIA)] X 0,20

ART. 7 – COEFFICIENTE DEL NUCLEO FAMILIARE

Qualora l'individuo che richiede la prestazione sociale agevolata appartenga ad un nucleo familiare di più persone, l'indicatore della Situazione Economica viene calcolato con riferimento all'intero nucleo familiare, secondo la scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D.Lgs. 109/98, così come modificata dalle successive disposizioni di legge.

SCALA DI EQUIVALENZA

n. componenti il nucleo	parametri
1	1.00
2	1.57
3	2.04
4	2.46
5	2.85

PARAMETRI AGGIUNTIVI

- +0.35 per ogni ulteriore componente
- +0.2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
- +0.5 per ogni componente con handicap permanente riconosciuto (art. 3, comma 3. Legge n. 104/92) o invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa (in cui vanno ricompresi gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 1° alla 5°)
- +0.2 presenza di figli minori e di entrambi i genitori che svolgono attività di lavoro o di impresa.

ART. 8 – ULTERIORI CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI DI PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 242/2001, il Comune di Zerbo stabilisce, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, i seguenti ulteriori criteri di selezione dei beneficiari per l'accesso alle prestazioni erogate dal Comune.

CAPO III CRITERI GENERALI PER L'ACCESSO AI SERVIZI

Art. 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la richiesta di prestazioni sociali agevolate previste dal presente regolamento va presentata al Sindaco del Comune di Costa de' Nobili unitamente alla dichiarazione sostitutiva unica prevista dal D.Lgs. 109/98 come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e approvata con D.P.C.M. 18 maggio 2001. Essa deve contenere tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

Il richiedente inoltre, all'atto della domanda, deve dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili (art. 2683 del Codice Civile) e l'esistenza di parenti obbligati a presentare gli alimenti (art. 433 del Codice Civile).

In caso di soggetti impossibilitati a presentare la domanda, il servizio Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e/o organizzazioni del Volontariato.

Il richiedente deve dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che sui dati resi possono essere eseguiti controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000; diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli Istituti di Credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio immobiliare, ai sensi del D.Lgs. 109/98 e del D.P.C.M. 221/99 e successive modificazioni.

Possono, inoltre, essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, di eseguire visite domiciliari allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto e di stipulare convenzioni e protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza e con altri uffici preposti per l'effettuazione dei controlli.

I controlli sulle dichiarazioni ISEE possono essere effettuati anche tramite scambio di dati e informazioni con altre pubbliche amministrazioni. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente settore del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

ART. 10 – PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile possono essere preliminarmente convocati dall'Amministrazione Comunale, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nell'attuazione del progetto assistenziale in favore del parente, con eventuale assunzione diretta di responsabilità da parte loro nel far fronte, anche in parte e avendone i mezzi, alle esigenze di carattere economico espresse dal richiedente la prestazione sociale.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta che siano in grado di intervenire economicamente in favore dell'interessato, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica dei parenti tenuti agli alimenti sarà calcolata come specificato all'art. 4 e seguenti del presente regolamento.

Qualora i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune riattiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare il suo stato di indigenza, interessando gli organi competenti affinché gli obbligati adempiano ai propri doveri.

Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende sanitarie locali, non ci si rivarrà sui parenti di cui al presente articolo.

SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI NON DESTINATI ALLA GENERALITÀ DEI SOGGETTI

<h3>CAPO IV INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO</h3>

ART. 11 – TIPOLOGIA D'INTERVENTO

Il Comune di Costa de' Nobili fissa, come soglia di natura economica entro la quale vengono resi determinati interventi assistenziali di carattere economico con la finalità di contrastare lo stato di povertà in cui si vengono a trovare i soggetti maggiormente esposti a rischio di marginalità sociale, il valore ISEE corrispondente a € 6.197,48 (£ 12.000.000).

ART. 12 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, in favore dei cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente con ISEE non superiore al valore definito al precedente articolo, impossibilitati a provvedere al mantenimento di se stessi e

dei propri familiari per cause fisiche, psichiche e sociali, possono essere resi i seguenti interventi di carattere economico:

a) “SUSSIDIO”

La Giunta Comunale dispone il pagamento diretto da parte del Comune di spese che il richiedente deve sostenere per medicinali e ticket, gas, luce, acqua, affitto, vitto, o per altre cause straordinarie impreviste e non differibili, debitamente documentate.

E' previsto anche che la Giunta Comunale disponga il rimborso al richiedente di spese ineludibili già sostenute, che debitamente comprovate, abbiano comportato una squilibrio finanziario all'interno del nucleo familiare.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a €. 258,23 (£. 500.000) mensili e per non più di dodici mesi. Il sussidio potrà essere rinnovato e comunque non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale e del reddito mensile del nucleo familiare.

b) “AUSILIO FINANZIARIO”

La Giunta Comunale dispone la straordinaria elargizione di un contributo in denaro finalizzato al superamento di un particolare e momentaneo stato di difficoltà economica del richiedente e del suo nucleo familiare dovuto a cause straordinarie non prevedibili, sempre documentate. Di questo tipo di intervento possono beneficiare anche coloro che, pur avendo un ISEE superiore a €. 12.911,42 (£. 25.000.000), tetto massimo oltre il quale il cittadino non ha diritto di usufruire di prestazioni sociali agevolate, si vengono a trovare in condizioni di difficoltà economiche dovute a fatti contingenti e straordinari. L'ausilio finanziario avente carattere straordinario non può essere superiore a €. 309,87 (£. 600.000) e non potrà essere ripetuto nello stesso esercizio finanziario.

CAPO V SERVIZI SCOLASTICI
--

ART. 13 - DEFINIZIONE

Il Comune concede attraverso l'ufficio competente, su richiesta corredata della dichiarazione sostitutiva unica, l'esenzione/riduzione dal pagamento dei servizi scolastici:

- mensa scuola elementare e materna
- trasporto scuolabus
- servizio di prescuola – scuola elementare e materna
- servizio di postscuola – scuola elementare e materna

ART. 14 – PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO

Il cittadino che richiede di usufruire dei servizi scolastici a costo agevolato o di esserne esentato, deve presentare al Comune di Costa de' Nobili apposita domanda corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, prevista dal D.Lgs. 109/98, come modificato dal D.Lgs. 130/2000 ed approvata con D.P.C.M. 18 maggio 2001, contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica del nucleo familiare.

Il Comune determina la quota di partecipazione dell'utente al costo mensile del servizio, in base all'ISEE dell'interessato calcolato come definito dall'art. 4 e seguenti del presente regolamento.

ISEE	% DI PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO
Fino a €. 6.197,48 (£. 12.000.000)	Esente
Da €. 6.197,49 (£. 12.000.001) a €. 7.746,85 (£.15.000.000)	25%
Da €. 7.746,86 (£. 15.000.001) a €. 9.812,68 (£.19.000.000)	45%
Da €. 9.812,69 (£. 19.000.001) a €.11.878,51 (£. 23.000.000)	60%
Da €.11.878,51 (£. 23.000.001) a €.12.911,42 (£. 25.000.000)	75%
Da €.12.911,43	100%

**CAPO VI
ASSISTENZA DOMICILIARE**

ART. 15 – DEFINIZIONE

Il servizio di assistenza domiciliare è inteso come un insieme di prestazioni socio-assistenziali di tipo non sanitario rese ad anziani, handicappati e inabili con lo scopo di favorire l'autonomia residua della persona e di impedire l'isolamento sociale, prevedendo eventuali ricoveri in istituto e consentendo la permanenza dell'individuo in ambito locale e familiare.

ART. 16 – PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO

Il cittadino che richiede di usufruire del Servizio di Assistenza Domiciliare a costo agevolato, deve presentare al Comune di Costa de' Nobili la dichiarazione sostitutiva unica prevista dal D.Lgs. 109/98, come modificato dal D.Lgs 130/2000 e approvata con D.P.C.M. 18 maggio 2001, contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica del suo nucleo familiare.

Il Comune determina la quota di partecipazione dell'utente al costo orario del servizio, comprensivo di IVA, in base all'ISEE dell'interessato calcolato come definito all'art. 4 e seguenti del presente regolamento.

ISEE	% DI PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO ORARIO COMPRESIVO DI IVA
Fino a €. 6.197,48 (£. 12.000.000)	Esente
Da €. 6.197,49 (£. 12.000.001) a €. 7.746,85 (£.15.000.000)	35%
Da €. 7.746,86 (£. 15.000.001) a €. 9.812,68 (£.19.000.000)	55%
Da €. 9.812,69 (£. 19.000.001) a €.11.878,51 (£. 23.000.000)	70%
Da €.11.878,51 (£. 23.000.001) a €.12.911,42 (£. 25.000.000)	85%
Da €.12.911,43	100%

Con scadenza annuale il Comune verifica l'ISEE degli utenti acquisendo a tal fine tutta la documentazione necessaria per la determinazione della partecipazione alla spesa.

Resta in facoltà del Comune stabilire un abbattimento o un incremento percentuale sulle quote a carico dell'utenza nella misura fino al 30% secondo le esigenze di bilancio.

I parenti obbligati a presentare gli alimenti vengono coinvolti nel progetto assistenziale secondo quanto disposto all'art. 10 del presente regolamento.

CAPO VII TELESOCCORSO

ART. 17 – FINALITA' DEL SERVIZIO E DESTINATARI

Per assicurare un soccorso immediato all'anziano che vive solo o che trascorre solo la maggior parte del suo tempo in quanto i familiari sono impegnati fuori casa, il Comune interviene a favore dei cittadini anziani residenti attraverso il Servizio di Telesoccorso.

L'Ammissione dell'utente al servizio viene disposta con determinazione del Responsabile del Servizio, previa richiesta di accesso al Servizio corredata della dichiarazione sostitutiva unica.

ART. 18 – PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO

Il Comune, in base all'ISEE degli utenti, definito ai sensi dell'art. 4 e seguenti del presente regolamento, determina la loro quota di partecipazione al costo del servizio sia per quanto riguarda l'installazione degli apparecchi che per il loro canone mensile di manutenzione.

ISEE	% DI PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO
Fino a €. 6.197,48 (£. 12.000.000)	Esente
Da €. 6.197,49 (£. 12.000.001) a €. 7.746,85 (£.15.000.000)	35%
Da €. 7.746,86 (£. 15.000.001) a €. 9.812,68 (£.19.000.000)	55%
Da €. 9.812,69 (£. 19.000.001) a €.11.878,51 (£. 23.000.000)	70%
Da €.11.878,51 (£. 23.000.001) a €.12.911,42 (£. 25.000.000)	85%
Da €.12.911,43 (£. 25.000.001)	100%

**CAPO VIII
SOGGIORNI CLIMATICI**

ART. 19 – FINALITA' DEL SERVIZIO E DESTINATARI

Al fine di incentivare la socializzazione e l'aggregazione tra i cittadini anziani residenti il Comune può organizzare soggiorni climatici in località climaticamente più ottimali.

ART. 20 – PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO

Il Comune può intervenire economicamente in favore di soggetti interessati a partecipare a soggiorni climatici organizzati dall'Ente qualora gli stessi non siano in grado di provvedere autonomamente alla copertura dei costi standard del soggiorno e non abbiano parenti che intervengano in loro favore.

ISEE	% DI PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO IVA COMPRESA
Fino a €. 6.197,48 (£. 12.000.000)	50%
Da €. 6.197,49 (£. 12.000.001) a €. 7.230,40 (£.14.000.000)	55%
Da €. 7.230,41 (£. 14.000.001) a €. 8.263,31 (£.16.000.000)	60%
Da €. 8.263,32 (£. 16.000.001) a €. 9.296,22 (£.18.000.000)	75%
Da €. 9.296,23 (£. 18.000.001)	100%*

*Solo ed unicamente per questa fascia di contribuzione, il Comune si riserva di valutare annualmente ed in base alle disponibilità di bilancio di recuperare dall'utenza un massimo che può variare tra il 90 e il 100% della spesa.

**CAPO IX
INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO PRESSO R.S.A.
E RETTE DI FREQUENZA DI C.D.I.**

ART. 21 – DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano inserito in struttura protetta o della retta di frequenza di Centri Diurni Integrati si intende l'intervento di natura economica che il comune pone a carico del proprio bilancio a favore di soggetti ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali o che frequentano Centri Diurni integrati.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui né l'anziano, né i parenti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, siano in grado di pagare interamente le rette.

Per poter beneficiare dell'integrazione delle rette l'anziano, o chi ne cura gli interessi, rivolge domanda al comune unitamente alla dichiarazione sostitutiva unica prevista dal D.Lgs. 109/98, come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e approvata con D.P.C.M. 18 maggio 2001, che contiene le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare dell'interessato, così come definito all'art. 4 comma 2.

Nella domanda vanno indicati:

- la struttura ospitante ed il periodo al quale si riferisce la richiesta di integrazione;
- l'importo complessivo dell'integrazione richiesta;
- l'importo giornaliero della retta di ricovero o di frequenza del C.D.I., comprovato da un'attestazione rilasciata dalla struttura interessata;
- l'importo netto mensile del reddito percepito, a qualsiasi titolo, dall'interessato;
- i beni mobili registrabili posseduti (art. 2683 Codice Civile);
- i parenti obbligati a prestare gli alimenti (art. 4333 Codice Civile)

L'interessato può richiedere la conservazione di un'adeguata quota del proprio reddito per garantirsi una maggiore autonomia personale.

ART. 22- DETERMINAZIONE DELL'INTEGRAZIONE COMUNALE

Il Comune determina l'ISEE del soggetto interessato, effettua gli accertamenti sui parenti obbligati come previsto dall'art. 10 del presente regolamento ed infine quantifica l'ammontare dell'integrazione come di seguito indicato:

- per le RETTE DI RICOVERO l'importo dell'integrazione si desume dalla differenza tra retta corrispondente al periodo indicato e il reddito netto di cui può disporre l'interessato per lo stesso periodo, incrementato di eventuali sostegni economici resi dai parenti obbligati al mantenimento. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, detrarre ulteriormente la quota di reddito che il richiedente è stato autorizzato a conservare a garanzia di una sua maggiore autonomia personale
- per le RETTE DI FREQUENZA DI CENTRI DIURNI INTEGRATI, l'importo dell'integrazione comunale concessa viene rapportato all'ISEE dei componenti il nucleo familiare del soggetto interessato, calcolato come definito all'art. 4 e seguenti del presente regolamento:

ISEE	% DI PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO
Fino a €. 6.197,48 (£. 12.000.000)	Esente
Da €. 6.197,49 (£. 12.000.001) a €. 7.746,85 (£.15.000.000)	35%
Da €. 7.746,86 (£. 15.000.001) a €. 9.812,68 (£.19.000.000)	55%
Da €. 9.812,69 (£. 19.000.001) a €.11.878,51 (£. 23.000.000)	70%
Da €.11.878,51 (£. 23.000.001) a €.12.911,42 (£. 25.000.000)	85%
Da €.12.911,43 (£. 25.000.001)	100%

CAPO X
INTEGRAZIONE RETTE ASILI NIDO

ART. 23 – DEFINIZIONE

Per integrazione delle rette di frequenza di asili nido si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore delle famiglie in cui vi siano minori che frequentano tali strutture.

L'integrazione ha luogo nel caso in cui il nucleo familiare non sia in grado di provvedere autonomamente al pagamento della retta e previa verifica eventuale concessione di contributi all'interessato da parte della struttura frequentata dal minore.

E' ammesso il contributo per la frequenza di asili nido fuori dal territorio del Comune di Costa de' Nobili, in quanto non esiste tale struttura sul suo territorio comunale.

ART. 24 – DETERMINAZIONE DELL'INTEGRAZIONE COMUNALE

Il Comune determina l'ISEE dei componenti il nucleo familiare interessato, in base a quanto contenuto nella dichiarazione sostitutiva unica allegata alla domanda di integrazione retta asilo nido.

Il Comune può provvedere, in tale ambito, interventi economici nelle misure di seguito riportate:

ISEE	% DI PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO
Fino a €. 6.197,48 (£. 12.000.000)	Esente
Da €. 6.197,49 (£. 12.000.001) a €. 7.746,85 (£.15.000.000)	25%
Da €. 7.746,86 (£. 15.000.001) a €. 9.812,68 (£.19.000.000)	45%
Da €. 9.812,69 (£. 19.000.001) a €.11.878,51 (£. 23.000.000)	60%
Da €.11.878,51 (£. 23.000.001) a €.12.911,42 (£. 25.000.000)	75%
Da €.12.911,43 (£. 25.000.001)	100%

CAPO XI
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI HANDICAPPATI

ART. 25 – DEFINIZIONE

Il Comune può intervenire in favore di minori a rischio di emarginazione, sia per problemi legati a disagio familiare che a handicap, al fine di favorire la loro integrazione nel contesto familiare e sociale e di evitare il loro inserimento in istituto, attraverso il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori - Assistenza Domiciliare Minori handicappati.

ART. 26 – PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO DEL SERVIZIO

Il Comune pone una quota di compartecipazione a carico delle famiglie degli utenti sulla base dell'ISEE dei componenti del nucleo familiare interessato, calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 4 e seguenti del presente regolamento.

ISEE	% DI PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE AL COSTO ORARIO COMPRENSIVO DI IVA
Fino a €. 6.197,48 (£. 12.000.000)	Esente
Da €. 6.197,49 (£. 12.000.001) a €. 7.746,85 (£.15.000.000)	35%
Da €. 7.746,86 (£. 15.000.001) a €. 9.812,68 (£.19.000.000)	55%
Da €. 9.812,69 (£. 19.000.001) a €.11.878,51 (£. 23.000.000)	70%
Da €.11.878,51 (£. 23.000.001) a €.12.911,42 (£. 25.000.000)	85%
Da €.12.911,43	100%